

## *Bisogni educativi speciali (BES): linee guida*

---

Il MIUR pubblica la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 contenente indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata dall'On.le Ministro l'unita Direttiva recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

La circolare in questione dà indicazioni operative su alcune questioni che riguardano i DSA

Le principali disposizioni previste nella circolare 8.

- E' sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che abbia lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee.
- L'attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberata dal Consiglio di Classe (dal "team docenti" nella scuola primaria). E' previsto anche il coinvolgimento della famiglia, attraverso la sottoscrizione del PDP.
- Per gli alunni che hanno difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana potranno essere utilizzate le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.
- Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali saranno fornite successivamente.
- Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d'istituto (GLHI) che assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con l'estensione dei propri interventi anche agli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).
- Si suggerisce che il GLI si riunisca con una cadenza almeno mensile in orario di servizio oppure con orari aggiuntivi o funzionali, facendo rientrare la partecipazione nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto.
- Ruolo strategico assumono i nuovi Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) previsti in ogni territorio e per i quali la Direttiva 27.12.2012 ha fornito i propri dettagliati compiti.
- Nell'eventualità che, per ragioni di "complessità territoriale", non sia possibile istituire tali organismi, il GLI dovrà avere come riferimento i Centri Territoriali di Supporto (CTS), ai quali la Direttiva affida il ruolo fondamentale di interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole (e tra le scuole stesse), nonché di rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Della [direttiva del 27 dicembre 2012](#) avevamo già dato notizia, sottolineandone la portata innovativa, perché, per la prima volta è stata evidenziata la necessità di elaborare anche per alunni e

studenti con Bisogni educativi speciali (BES) un percorso individualizzato, che si realizza attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale oppure riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La Direttiva, in sostanza, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, la [C.M. n. 8 del 6 marzo 2013](#) sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi, anche in assenza di diagnosi o di certificazione, sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Considerando gli strumenti d'interventi per alunni con BES previsti per l'anno 2013/2014 sarà cura dei docenti deliberare, anche nei casi di difficoltà non meglio specificate (o diagnosticabili), di adottare un PDP. Non è compito della scuola certificare gli alunni con BES, ma individuare quelli per cui è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche. Il cons. di classe avrà cura di verbalizzare con accuratezza tutte le scelte operate, al fine di aver un quadro organico e dettagliato del percorso educativo da compiere col gruppo classe.

Lo strumento privilegiato resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti, esso viene condiviso e sottoscritto dal personale docente e dalla famiglia.

Il Piano Didattico Personalizzato diventa così non più solo la mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA, ma lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP.

#### Vademecum per le famiglie

Oltre ai riferimenti normativi, si propone di seguito all'attenzione di tutti i docenti del Cons. di classe, con particolare riferimento ai coordinatori, una sintesi della procedura per il riconoscimento degli alunni con BES da proporre alle famiglie interessate:

1) La famiglia si fa carico, su segnalazione del consiglio di classe che riscontri sospette difficoltà riconducibili a DSA, ADHD, DISTURBI EVOLUTIVI ETC, di sottoporre il proprio figlio a visita neuro-psichiatrica presso strutture sanitarie convenzionate.

La richiesta va formulata dal medico di base; il cons. di classe può fornire dettagliata relazione che illustri le problematiche dell'alunno in oggetto.

2) Il neuropsichiatra di riferimento sottopone l'alunno ai test, previa valutazione del Q.I. Tale valutazione richiede in genere non meno di 3 gg. E' fondamentale il colloquio con le famiglie a cura del personale sanitario incaricato, per stabilire un clima di serenità e di fiducia e per ricostruire un'esatta anamnesi.

A tale proposito si consiglia di rivolgersi alla dott.ssa Licciardi (sede di Ponticelli) o alla dott.ssa Salerno (via Margheri-Barra). (In ultima istanza alla dott.ssa Allocca).

#### 3) Segue **certificazione o diagnosi:**

occorre precisare che per "certificazione" s'intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato di avvalersi delle misure previste dalla L.104 o dalla L.170/2010.

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi professionali. Pertanto le strutture pubbliche( e quelle accreditate nel caso della L.170) rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili(disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno fondamento clinico, si parla di “Diagnosi”.

Si ribadisce che, anche in presenza di richiesta dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di DSA o di disabilità, Il Cons. di cl. è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

Prof.ssa V.D'Ambrosio